

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

anticipata per email:
sandrine.favre@sem.admin.ch e
helena.schaer@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente l'ordinanza che traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (OEAE e OCOFE); nonché diverse modifiche di ordinanza in ambito migratorio (revisione totale dell'OEV e adeguamenti dell'OASA e dell'ODV)

Gentile signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 31 gennaio 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

Prendiamo atto delle modifiche in materia di stranieri susseguenti al recepimento degli sviluppi legislativi a livello europeo. In generale non si ravvedono particolari problematiche da segnalare in quanto si tratta perlopiù di adeguamenti formali che non hanno impatto negativo sulle attività delle autorità cantonali di polizia e della migrazione.

Qui di seguito ci preme tuttavia evidenziare alcune puntuali considerazioni.

I. Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204)

1. In generale

Concordiamo con l'Autorità federale sulla necessità di sottoporre l'OEV alla revisione in parola. In effetti la stessa permette di semplificare il testo dell'ordinanza e di migliorarne la sua leggibilità attraverso un rinvio generico alla regolamentazione Schengen ogni volta che la stessa è direttamente applicabile e che non richiede una trasposizione particolare nel diritto interno. Parimenti la revisione porta a definire meglio determinate nozioni e a regolamentare a livello di ordinanza le norme sui visti nazionali (visto D), che attualmente sono contenute prevalentemente nelle direttive della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Infine rileviamo che a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2017 (C-638/16) è stato necessario precisare nel diritto interno la regolamentazione inerente ai visti umanitari.

2. Sui singoli articoli

Ad art. 8 cpv. 4 lettera b OEV

Prendiamo atto in maniera positiva che il cpv. 4 lett. b del disposto in oggetto è stato modificato prevedendo l'obbligo del visto già dal primo giorno di attività per le persone che operano nel commercio ambulante, nel giardinaggio o nella paesaggistica. Grazie a questo adeguamento si ottiene coerenza con l'obbligo di disporre del permesso sin dal primo giorno per l'esercizio di queste professioni, così come previsto dall'art. 14 cpv. 3 lett. d e f OASA.

Ad art. 38 OEV

Salutiamo favorevolmente il fatto che con la formulazione di questo nuovo disposto viene fatta maggior chiarezza circa il ruolo dei Cantoni nell'ambito dei visti introducendo un articolo specifico per i Cantoni, come peraltro avviene già nell'attuale versione per la SEM, il DFAE e le Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata alle frontiere.

II. Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5)

1. In generale

Accogliamo positivamente le proposte di modifica dell'ordinanza in oggetto che in sostanza si basano su tre punti essenziali, ovvero la sostituzione del certificato d'identità mediante il passaporto per stranieri, la menzione della cittadinanza nel titolo di viaggio per i rifugiati e la possibilità di viaggio per affiliati titolari di un permesso N o F.

2. Sui singoli articoli

Ad art. 3 cpv. 2 ODV

Relativamente a questo disposto, dedicato al titolo di viaggio per rifugiati, osserviamo che nel nuovo cpv. 2 viene prevista la menzione della cittadinanza o dell'apolidia del suo titolare. A riguardo concordiamo con l'autorità federale che questa novella legislativa, facente parte del catalogo di provvedimenti per l'individuazione dei viaggi abusivi nel Paese d'origine faciliterà le attività di controllo da parte delle competenti autorità. Esse potranno individuare più facilmente e più celermente i viaggi di rifugiati nel paese d'origine e di segnalare all'Autorità della migrazione eventuali abusi che a determinate condizioni potranno portare a togliere agli interessati lo statuto di protezione di cui godono.

Ad art. 4 cpv. 6 ODV

Per quanto attiene all'abolizione del certificato d'identità e alla sua sostituzione con il passaporto per stranieri, concordiamo con l'autorità federale che questo passo porta con sé indubbi vantaggi. In effetti in futuro con l'eliminazione di questo certificato non biometrico e facilmente falsificabile si eviteranno i rischi di abuso derivanti dalla sua possibile alterazione. Le persone a cui finora veniva rilasciato un certificato d'identità otterranno d'ora innanzi un passaporto per stranieri sulla scorta del nuovo cpv. 6.


Ad art. 9 cpv. 1 lett. e ODV

Prendiamo atto che con questa nuova lettera del disposto in oggetto si autorizzano i viaggi di affiliandi richiedenti l'asilo o ammessi provvisoriamente accompagnati dai genitori o da altri parenti affilianti tramite il rilascio di visti di ritorno multipli per più viaggi colmando così la precedente lacuna. Concordiamo infine con l'autorità federale che in considerazione della definizione restrittiva del disposto ("*per viaggi transfrontalieri di minori affiliati accompagnati*"), non dovrebbero verificarsi ulteriori casi di abusi.


Voglia gradire, gentile signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Claudio Zali

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.